

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TREBBI, SALATI, ORLANDI, SAMARITANI, FARNETI Ariella, FERRARI Giacomo, FORTUNATI, AIMONI, FABIANI, BOCCASSI, BRAMBILLA e ROFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1965

Modifica all'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 10 agosto 1964, n. 663, recante: « Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122 e 10 settembre 1960, n. 962 »; con la quale (articolo 2), si dispone che i Consigli comunali e provinciali, si rinnovano ogni cinque anni; si rende necessario apportare analoga modifica all'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

Infatti, il capoverso ultimo dell'articolo 5, della legge citata, che fissa le norme per la nomina delle Commissioni amministratrici delle aziende speciali dei Comuni e Province, recita testualmente: « Il Presidente ed i Commissari durano in carica 4 anni e sono rieleggibili ».

Tale durata che precedentemente all'entrata in vigore della legge 10 agosto 1964, n. 663, era identica alla durata in carica dei Consigli comunali e provinciali, viene ora a risultare diversa per cui, i Consigli comunali

e provinciali, che durano ora in carica 5 anni, si troveranno nelle condizioni di dover procedere al rinnovo delle Commissioni amministratrici delle loro aziende speciali nell'ultimo anno del loro incarico. Ma potrà anche accadere che, con il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali, la composizione politica dei predetti organismi uscendo sostanzialmente modificata, si manifesti l'esigenza di procedere a nuove nomine.

Tutto ciò ovviamente, provocherebbe difficoltà all'efficace necessaria e funzionale continuità delle Amministrazioni delle Aziende speciali.

È quella indicata una negativa possibilità che il legislatore ha il dovere di evitare, e a tal fine, appunto, è indirizzato il presente disegno di legge, con il quale, riportando la durata in carica del Presidente e della Commissione amministratrice delle aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, a quella dei Consigli comunali e provinciali si ristabilisce la necessaria continuità amministrativa.

Per queste considerazioni i proponenti chiedono l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ».